

COMUNE DI BENEVELLO

Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

Approvato con delibera della Giunta comunale n. ____ in data _____

INDICE

1 OBIETTIVI E FINALITA'

2 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

3 CALCOLO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

4 PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

5 DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

6 UTILIZZO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

7 DISPOSIZIONI VARIE

8 RINVIO

9 ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITA'

Art. 1

OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere, lavori o di servizi e forniture a cura del personale interno.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

Art. 2

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 – RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE.

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 3.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificassero ribassi. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
6. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

LAVORI

RUOLO Percentuale

- Programmazione della spesa per investimenti e verifica preventiva dei progetti di lavoro 10%
- RUP predisposizione e controllo degli atti, procedure di gara e di esecuzione 40%
- Procedure di aggiudicazione 20%
- Direttore dell'esecuzione 30%
- Collaborazioni tecniche, amministrative, contabili (il 30% di ogni singola attività)

TOTALE 100

FORNITURE / SERVIZI

RUOLO Percentuale

- RUP 30%
- Direttore dell'esecuzione e verifica 10%
- Collaborazioni tecniche, amministrative, contabili 20%
- Espletamento delle varie fasi di gara 40%

TOTALE 100%

Per forniture e servizi il fondo viene corrisposto solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione

7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub procedimento o attività.
8. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
9. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività stessa. Nel caso in cui vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività (RUP).
10. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite sono cumulabili tra di loro.
11. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno., incrementando la quota.

12. Non si procede alla costituzione del fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016 qualora l'importo a base di gara , siano essi lavori, servizi o forniture, è uguale o inferiore ad €. 25.000,00.

Art. 3

CALCOLO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di: beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
2. Implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Attivazione di tirocini formativi e disorientamento di cui all'art. 18 della legge 196/1997;
4. Svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 2.
2. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 5

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica, contabile ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Segretario comunale, nella sua qualità di Responsabile del servizio giuridico del personale, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. La liquidazione dell'incentivo per ogni singolo lavoro avverrà nei seguenti termini:
 - entro sessanta giorni dalla data della stipula del contratto la quota spettante per la *"Verifica preventiva dei progetti di lavoro"* ed il 50% della quota spettante al *"Responsabile Unico del Procedimento (RUP)"*.
 - entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo dell'opera di tutte le altre quote di incentivo.
5. La liquidazione del 100% dell'incentivo per ogni singola fornitura e per ogni singolo servizio avverrà entro sessanta giorni data di approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 6

UTILIZZO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il fondo per l'innovazione sarà inserito in uno o più capitolo di spesa ripartito in sede di P.R.O o P.E.G., secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 7

DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva, solamente nel caso in cui dette perizie non siano imputabili a mancanze o errori del personale destinatario dell'incentivo.

Art. 8

RINVIO

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare sui progetti di lavori, beni e servizi da porre a base di gara) approvati dopo il 19/04/2016.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 9

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale nonché all'albo pretorio online.
3. Il presente regolamento è automaticamente variato a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normativa superiori, salvo il caso in cui necessiti di una revisione sostanziale.